Prof. ANGELO CHIANALE
NOTAIO
VIA PIETRO MICCA, 22 - 10122 TORINO
TEL. 562.06.24 - FAX 53.84.04

REPERTORIO 2813 RACCOLTA 596

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL DISTRETTO DI CHIERI DELL'AREA TERRITORIALE USL 8 DELLA REGIONE PIEMONTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette, il 21 - ventuno - febbraio, alle ore diciotto e minuti trenta.

In Chieri, via Palazzo di Città n. 10, nella Sala Consiliare del Comune di Chieri.

Avanti me Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e senza la presenza dei testimoni per rinuncia fattane dai comparenti fra loro d'accordo e con il mio consenso.

Sono comparsi i signori:

- VERGNANO Aldo, nato a Chieri (TO) il 30 gennaio 1960 residente a Chieri (TO) via Morano n. 11,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Chieri" con sede in Chieri (TO), via Palazzo di Città n. 10,
Codice Fiscale 82000210011;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 24 ottobre 1996 n. 94 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato A) dispensatamene la lettura;
- MANOLINO Giuliano nato a Pecetto Torinese (TO) il 9 aprile 1950 residente a Pecetto Torinese str. Rosero n. 29,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Pecetto Torinese" con sede in Pecetto Torinese (TO), via Umberto I n. 3,
Codice Fiscale 90002610013;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 104 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato B) dispensatamene la lettura;
- CORINTO Carlo, nato a Muro Leccese (LE) il 4 novembre 1937 residente a Baldissero Torinese, strada Pino Torinese n. 7/2,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Baldissero Torinese" con sede in Baldissero Torinese (TO), piazza Umberto I n. 7,
Codice Fiscale 90002900018;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 29 novembre 1996 n. 74 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato D) dispensatamene la lettura;
- AVATANEO Pierluigi, nato a Poirino il 12 marzo 1956 residente a Poirino via Nino Costa n. 41,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Poirino" con sede in Poirino (TO), via Cesare Rossi n. 5,
Codice Fiscale 84502090016;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 68 che in copia conforme si allega al presente atto

(Allegato F) dispensatamene la lettura;
- NICOTRA Benedetto, nato a Catania il 6 novembre 1953 domiciliato a Santena (TO) via Cavour n. 39,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Santena" con sede in Santena (TO), via Cavour n. 39,
Partita IVA 01825270018;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 95 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato G) dispensatamene la lettura;
- MARIOTTO Emma, nata a Cambiano (TO), il 5 giugno 1950 domiciliata a Cambiano (TO), piazza Vittorio Veneto n. 9,
la quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Cambiano" con sede in Cambiano (TO), piazza Vittorio Veneto n. 9
Codice Fiscale 01497290013
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 29 novembre 1996 n. 84 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato H) dispensatamene la lettura;
- MOSCHIETTO Mario, nato a Giaveno (TO) il 25 marzo 1955 residente a Pralormo (TO) via Carlo Morbelli n. 9/3,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Pralormo" con sede in Pralormo (TO), via Umberto I n. 11,
Codice Fiscale 84502010014;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 5 dicembre 1996 n. 46 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato I) dispensatamene la lettura;
- DI PEDE Ileana, nata a Sora (FR) 13 gennaio 1955 residente a Isolabella (TO) via Poirino n. 16,
la quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Isolabella" con sede in Isolabella (TO), piazza Cavour n. 1,
Codice Fiscale 84502050010;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 29 novembre 1996 n. 30 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato L) dispensatamene la lettura;
- MACCAGNO Marco, nato a Torino (TO) il 11 agosto 1970 residente a Buttigliera d'Asti (AT) via Don Bosco n. 55,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Buttigliera d'Asti" con sede in Buttigliera d'Asti (AT), piazza Vittorio Veneto n. 3,
Codice Fiscale 80003070051;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 29 novembre 1996 n. 43 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato M) dispensatamene la lettura;
- MUSSO Giorgio, nato a Torino (TO) il 18 novembre 1960 residente a Castelnuovo Don Bosco, frazione Mondonio, via Municipale n. 6,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore

del "Comune di Castelnuovo Don Bosco" con sede in Castelnuovo Don Bosco (AT), via Roma n. 12,
Codice Fiscale 00180760050;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 35 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato N) dispensatamene la lettura;
- MATTA Franco, nato a Torino (TO) il 30 novembre 1938, residente a Passerano Marmorito (AT) via recinto del Castello n.6,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Passerano Marmorito" con sede in Passerano Marmorito (AT), via al Castello n. 4;
Codice Fiscale 80003750058;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 40 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato O) dispensatamene la lettura;
- MUSSO Ernesto, nato a Cerreto d'Asti il 31 gennaio 1923 residente a Cerreto d'Asti via Suserra n. 42,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Cerreto d'Asti" con sede in Cerreto d'Asti (AT), piazza ing. Mosso n. 1,
Codice Fiscale 80003250059;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 1996 n. 35 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato P) dispensatamene la lettura;
- FERRERO Giorgio, nato a Torino (TO) il 18 febbraio 1966 residente a Pino d'Asti (AT) via Maestra n.55,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Pino d'Asti" con sede in Pino d'Asti (AT), vicolo Mondo n. 1,
Codice Fiscale 00201720059;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 30 novembre 1996 n. 29 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato Q) dispensatamene la lettura;
- PEILA Dario, nato a Albugnano il 20 giugno 1945 residente a Albugnano via dei Fossali n. 3,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Albugnano" con sede in Albugnano (AT), via Municipale n. 5,
Codice Fiscale 00180780058;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 30 novembre 1996 n. 37 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato R) dispensatamene la lettura;
- IANNANTUONO Mario, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 30 marzo 1937 residente a Berzano San Pietro (AT) località Valle Ochera n. 63,
il quale interviene nella sua qualità di Assessore delegato del "Comune di Berzano San Pietro" con sede in Berzano San Pietro (AT), piazza Municipale n. 1,
Codice Fiscale 00180790057;

EMANUELE ANGELO DI CHIANALE NOTAIO IN TORINO

in forza di delibera del Consiglio Comunale del 26 novembre 1996 n. 48 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato S) dispensatamene la lettura;
- CROSETTO Giovanni, nato a Chieri (TO) il 5 agosto 1960 residente a Moncucco, Località Barbaso n. 45,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Moncucco Torinese" con sede in Moncucco Torinese (AT), via Mosso n. 4,
Codice Fiscale 00131300055;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 11 dicembre 1996 n. 49 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato T) dispensatamene la lettura;
- LAMPIANO Rosangela, nata a Torino il 17 gennaio 1939 residente a Moriondo Torinese (TO) via Lovencito n. 6,
la quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Moriondo Torinese" con sede in Moriondo Torinese (TO), piazza Vittorio Veneto n. 1,
Codice Fiscale 82000610012;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1996 n. 36 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato U) dispensatamene la lettura;
- CAVAGLIA' Bartolomeo, nato a Chieri (TO) il 21 settembre 1947 residente ad Andezeno (TO) strada della Costa n. 5,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Andezeno" con sede in Andezeno (TO), via Roma n. 59,
Codice Fiscale 90003860013;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 1996 n. 36 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato W) dispensatamene la lettura;
- MATTA Luigi, nato ad Arignano (TO) il 27 maggio 1948 residente ad Arignano, borgo Valentino n. 1/A,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Arignano" con sede in Arignano (TO), via Gino Lisa n. 20,
Codice Fiscale 82000590016;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 15 dicembre 1996 n. 31 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato X) dispensatamene la lettura;
- CORNIGLIA Livio, nato a Marentino (TO) il 13 febbraio 1951 residente a Marentino (TO), frazione Vernone, Tetti Corniglia n. 39,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Marentino" con sede in Marentino (TO), via Roma n. 24,
Codice Fiscale 90003870012;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 5 dicembre 1996 n. 40 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato Y) dispensatamene la lettura;
- ROCCATI Enrico, nato a Pavarolo (TO) il 7 marzo 1956 resi-

dente a Pavarolo (TO) via Maestra n. 10,
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore del "Comune di Pavarolo" con sede in Pavarolo (TO), via Barbacana n. 2,
Codice Fiscale 90011120012;
in forza di delibera del Consiglio Comunale del 5 dicembre 1996 n. 40 che in copia conforme si allega al presente atto (Allegato Z) dispensatamene la lettura;
della cui personale identità io notaio sono certo, che mi richiedono atto di quanto stipulano e convengono.

PREMESSO

- che il signor Iannantuono Mario interviene per il Comune di Berzano San Pietro in forza di delega del 12 febbraio 1997 prot. 273 che si allega al presente atto (Allegato AB) dispensatamene la lettura;
- che gli Enti sopracitati fanno parte dell'Associazione dei Comune per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L. n. 30 e/o comunque del bacino di utenza previsto per la U.S.S.L. n. 30;
- che i Servizi Socio Assistenziali sono stati attivati su tutto il territorio dei Comuni sopraelencati ed in particolare si articolano in:
- assistenza ai minori, assistenza ai portatori di handicap, assistenza domiciliare, educativa territoriale, integrazioni rette e assistenza economica,
con l'obbiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita;
- che gli Enti Locali suelencati intendono garantire il livello dei servizi raggiunto ed evitare che la gestione non associata degli stessi possa pregiudicarne la qualità;
- che la gestione associata è ritenuta ottimale sia per le economie di scala che si realizzano sia per la dimensione del Consorzio che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea di servizi in Comuni confinanti e viciniori;
- che l'accorpamento dell'U.S.S.L. n. 30 in forza della riforma in atto, suggerisce di mantenere i servizi di cui trattasi nei medesimi ambiti territoriali di quelli già favorevolmente sperimentati;
- che pertanto gli Enti sottoscrittori del presente accordo intendono riassumenre la gestione dei Servizi socio-assistenziali, per gestirli in forma associata mediante Consorzio intercomunale, che provvederà una volta costituito, ad accordarsi con l'USL competente, per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari;
- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne

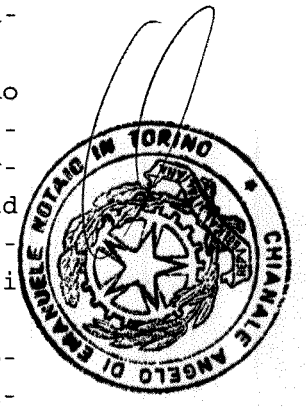

fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti tra i consortisti;

C I O' P R E M E S S O

ART. 1

Denominazione

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE".

ART. 2

Fini

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei Servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L. n.30 utilizzando inizialmente i criteri funzionali e operativi cui alla delibera n. 17 del 27 novembre 1993 dell'Associazione dei Comuni dell'U.S.S.L. n. 30.

Il nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica si prefigge di perseguire una organica politica di Sicurezza Sociale mediante la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali, con l'obbiettivo di promuovere l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita.

Il Consorzio, operando con criteri di economicità, efficenza ed efficacia, uniforma la propria attività ai seguenti principi:

- prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, superando gli squilibri territoriali;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati nel rispetto delle specifiche esigenze, della dignità e della personalità di ciascuno;
- privilegiare i servizi e gli interventi volti al mantenimento, inserimento e reinserimento nel proprio contesto di vita;
- rispettare la globalità della personalità e della situazione integrando l'attività del Servizio Socio Assistenziale con gli interventi svolti da altri con Enti ed Organismi competenti in altri settori quali quello sanitario, scolastico, ricreativo, culturale, sportivo e con altri servizi esistenti, attraverso protocolli d'intesa e convenzioni;
- valorizzare e promuovere iniziative di solidarietà e cooperazione.

Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Consorzio svolge la propria attività mediante:

a) Interventi di sostegno alla famiglia ed al singolo attivando:

- Servizio Sociale Professionale;
- interventi di assistenza economica;
- interventi di assistenza domiciliare;
- Segretariato Sociale;
- interventi di socializzazione ed ambientali;

- interventi ex art. 23 D.P.R. 616/77;

b) Interventi sostitutivi della famiglia attivando:

- affidamenti;
- adozioni;
- integrazioni di rette;
- gestione diretta o tramite affidamento a terzi di servizi residenziali e semi-residenziali.

Il Consorzio è chiamato altresì a svolgere le attività delegate dalla Regione.

Spetta al Consorzio la formazione permanente e la riqualificazione del personale addetto ai vari servizi.

Il Consorzio perseguirà le finalità e gli obiettivi sopraddetti operando con metodologia progettuale pluriennale e delibere annuali di attuazione in cui sono definiti contestualmente i criteri di riferimento per l'erogazione degli interventi.

Gli utenti sono chiamati a concorrere, in base ai criteri stabiliti, ai costi dei servizi.

ART. 3

Durata - Recesso.

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2030.

Il recesso di un Ente consorziato deve essere comunicato all'Assemblea entro il primo semestre ed ha efficacia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.

L'Ente recedente rimane obbligato (salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea assunte con maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione al voto e dei componenti, calcolata con l'esclusione dell'Ente interessato) per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni.

L'Ente recedente non ha diritto al rimborso della quota parte di patrimonio consortile.

Eventuali rappresentanti del o dei Comuni che recedono, eletti in uno o più organi del Consorzio, decadono automaticamente dal momento della comunicazione di recesso e sono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto che si allega al presente (Allegato AC) dispensatamene la lettura dai comparenti e previa loro e mia sottoscrizione.

Successivamente gli enti consorziati procedono alla conseguente modifica della presente convenzione.

ART. 4

Ammissione di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che accettino integralmente le norme statutarie e della convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea.

Il loro inserimento è subordinato all'approvazione a mag-

gioranza dei componenti dell'Assemblea consortile, che propone le relative modifiche alla Convenzione.

Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica della presente convenzione.

ART. 5

Quota di partecipazione.

La quota di partecipazione consortile è stabilita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune secondo i dati reperiti in ogni Comune e riferiti inizialmente al 31 dicembre 1995.

La quota di partecipazione al voto ai fini assembleari è invece definita secondo il seguente parametro:

- un voto indistintamente a ciascun Comune ed un voto ogni 2.000 abitanti (o frazione di 2.000, arrotondata per eccesso al superamento dei cinque decimi di frazione) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

La tabella che si allega (Allegato AD) dispensatamene la lettura, dai comparenti e previa loro e mia sottoscrizione, riassume quindi le quote di partecipazione consortili e le quote di partecipazione al voto al momento della sottoscrizone della presente Convenzione, e verrà modificata dall'Assemblea in caso di recesso di Comuni consorziati o di ammissione di nuovi Enti.

Tale tabella potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea in funzione della variazione accertata della popolazione residente alla data del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dall'anno successivo.

Lo statuto disciplina il regime dei trasferimenti degli Enti consorziati.

ART.6

GLI ORGANI

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore.

ART.7

Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta dal Sindaco, o suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio:

La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'Assemblea.

A ciascun Ente associato aderente al Consorzio è attribuita una quota di partecipazione al voto fissata dalla Convezione e conseguentemente in tale misura esercita il voto in Assemblea.

ART.8

Assemblea: competenze

L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

In particolare compete all'Assemblea:

1) nominare il proprio Presidente, che è anche presidente del Consorzio, ed il vice Presidente, ambedue scelti tra i Sindaci, il Presidente, il Vice Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

2) nominare il direttore;

3) approvare piani-programma comprendenti contratti di servizio che disciplinino i rapporti fra Consorzio e Enti locali aderenti;

4) approvare i bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali;

5) approvare il conto consuntivo;

6) approvare il bilancio d'esercizio;

7) pronunciare le decadenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge;

8) nominare i revisori dei Conti;

9) determinare le indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consorzio;

10) approvare i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione nonchè gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, approvare i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e i conti consuntivi;

11) deliberare la contrazione di mutui, piani finanziari;

12) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;

13) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei Servizi, le piante organiche e le relative variazioni;

14) approvare la convenzione con altri Enti Locali e soggetti diversi;

15) proporre nuove adesioni con le relative condizioni;

16) approvare atti a contenuto "normativo" con valenza interna al Consorzio;

17) nominare e stabilire l'emolumento del Segretario;

18) approvare le convenzioni con l'U.S.L. 8 della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 16 della L.R.N. 62/95;

19) approvare i regolamenti del consorzio;

20) deliberare l'eventuale sfiducia e conseguente revoca del Presidente o Vice Presidente del Consorzio o di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione in assemblea convocata su richiesta di almeno 2/3 dei rappresentanti designati e con una deliberazione recante specifiche motivazioni e votata favorevolmente almeno dai 2/3 dei presenti;

21) deliberare gli indirizzi per le nomine di rappresentanti del Consorzio in Enti o Istituzioni esterne.

Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi ed agli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n.

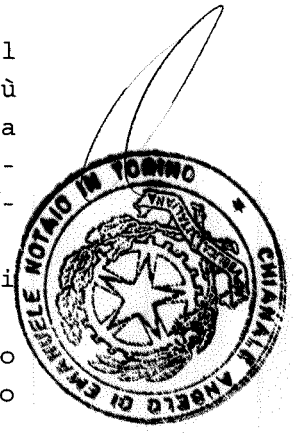

14, atti fondamentali.

ART. 9

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 5 Consiglieri compreso il Presidente ed il Vice Presidente, quattro dei quali scelti fra quelli proposti dall'Assemblea dai Sindaci dei quattro raggruppamenti omogenei di comuni appositamente individuati nella convenzione per la costituzione del Consorzio, nella misura di uno per ogni raggruppamento.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza e fuori dal proprio seno. Gli eletti devono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali, oltre a possedere appropriata competenza tecnica o amministrativa, comunque acquisita e manifestata dall'Assemblea.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al voto e dei componenti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrzione durano in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

ART. 10

Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1) presiede il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e ne fissa l'ordine delle discussioni;

2) Dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

3) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al Segretario e al Responsabile dei servizi di Ragioneria ove esista;

4) stipula i contratti e gli accordi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

5) Sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

6) rappresenta il consorzio nelle esecuzioni degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

ART.11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

1) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri Organi;

2) approvare provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale;
3) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonchè ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
4) approvare gli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
5) predisporre gli accordi con l'U.S.L. n. 8, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
6) adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
7) la predisposizione, su proposta del Direttore, dei Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, del Bilancio di esercizio e del conto consuntivo;
8) la nomina, secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio in Enti o istituzioni esterne;

ART. 12

Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è l'Organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo con quella di Governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio, oltre a quanto attribuitogli dalla legge:
1) convoca l'Assemblea consortile compilando l'ordine del giorno;
2) partecipa, se invitato, alle riunioni del Consigio di Amministrazione senza diritto di voto;
3) ha la rappresentanza legale del Consorzio e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e/o convenuto;
4) presiede le adunanze dell'Assemblea firmandone i relativi verbali in unione al Segretario del Consorzio;
5) sovrintende e vigila l'andamento amministrativo del Consorzio;
6) sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

ART. 13

Il Direttore

Il Direttore è l'Organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio.

Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia ed efficenza.

L'Assemblea, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore (chiamata o concorso):

Il Direttore:

a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
c) dirige il personale;
d) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento del Consiglio di Amministrazione;
e) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;
f) controfirma gli ordinativi di incasso e pagamento;
g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
h) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
i) esprime i pareri tecnici previsti dalla legge;
l) presiede le gare d'appalto.

ART.14

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti fra coloro aventi i requisiti prescritti dalla Legge, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Nell'esercizio della sua funzione il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze. Il regolamento stabilisce le modalità di revoca e decadenza del revisore, nonchè i compiti, uniformandosi alla Legge.

ART. 15

Trasmissione atti agli Enti consorziati

A tutti i Comuni facenti parte del consorzio debbono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla loro esecutività definitiva le deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

Saranno altresì trasmessi agli Enti consorziati, entro 10 giorni dalla loro trattazione, gli elenchi delle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

Consultazione ed informazione

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono, componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART. 17

Oneri finanziari

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della Legge 26 aprile 1983 n. 131.

ART. 18

Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.

Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente, deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 19

Raggruppamento di Comuni

Al solo fine di cui alla prima parte dell'art. 10 dello Statuto sono stabiliti i seguenti raggruppamenti omogenei di Comuni aderenti al Consorzio:

1) Chieri;

2) Pecetto Torinese, Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo, Andezeno, Arignano, Marentino;

3) Poirino, Santena, Cambiano, Pralormo, Isolabella;

4) Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d'Asti, Albugnano, Berzano San Pietro, Moncucco Torinese, Moriondo, Mombello.

ART. 20

Successione

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso dell'Associazione dei Comuni per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L. n. 30, succede il nuovo Consorzio.

Il Consorzio fa propria la Pianta Organica relativa al personale destinato alla gestione dei servizi Socio Assistenziali attualmente inseriti nella pianta organica funzionale del Servizio Socio Assistenziale dell'ex U.S.S.L. n. 30 di Chieri approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 33-31033 in data 22 agosto 1989, viste le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni dell'U.S.S.L. n. 30 di Chieri, n. 34 del 19 dicembre 1988 e n. 3 del 14 aprile 1989, nonchè i criteri funzionali ed operativi di cui alla delibera n. 17 del 27 novembre 1993 dell'Associazione dei Comuni dell'U.S.S.L. n. 30, con la sola eccezione di quanto previsto al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 30 dello Statuto.

Il Consorzio prenderà altresì in carico i beni mobili registrati e immobili di pertinenza ed in uso ai Servizi Socio Assistenziali rilevati dai registri e immobili di pertinenza ed in uso ai Servizi Socio Assistenziali rilevati dai registri inventariali della ex U.S.S.L. n. 30 ed il pieno e funzionale utilizzo dei locali adibiti a sede operativa e direzionale quali risultano sin qui usati per l'attività socio assistenziale, siti nei vari Comuni consorziati.

ART. 21

Gestione del periodo transitorio

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrzione della presente convenzione: possono aderire al Consorzio i Comuni di Mombello e Montaldo Torinese e Pino Torinese, entro il 28 febbraio 1997 con apposito atto notarile; qualora uno o più di tali Comuni non dovessero sottoscrivere l'adesione, verrà redatta una nuova Tabella (art. 5) ed a ciò viene delegato il Sindaco di Baldissero Torinese.

Questo subentrerà, previa delibera assembleare, all'USL n. 8 nella gestione diretta dei servizi socio-assistenziali a partire dal primo gennaio 1997.

Prima di tale data il Consorzio porrà in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari e propedeutici all'effettiva attività gestionale.

ART. 22

Modifica della convenzione

Le modifiche alla presente convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati.

Del che richiesto ricevo quest'atto, che leggo ai comparenti che, a mio interpello, lo approvano e meco notaio lo sottoscrivono.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me notaio, occupa trentadue pagine con le sottoscrizioni nella trentatreesima.

IN ORIGINALE FIRMATI:

Giovanni CROSETTO
Aldo VERGNANO
Giuliano MANOLINO
CORINTO Carlo
ROCCATI Enrico
Pierluigi AVATANEO
Benedetto NICOTRA
Emma MARIOTTO
Mario MOSCHIETTO
Ileana DI PEDE
Marco MACCAGNO
Giorgio MUSSO
Franco MATTA
MUSSO Ernesto
FERRERO Giorgio

Dario PEILA
IANNANTUONO Mario
LAMPIANO Rosangela
CAVAGLIA' Bartolomeo
MATTA Luigi
CORNIGLIA Livio
Angelo CHIANALE Notaio

Registrato a Torino il 11 marzo 1997
al n. 6501 serie 1A con L. 257.000
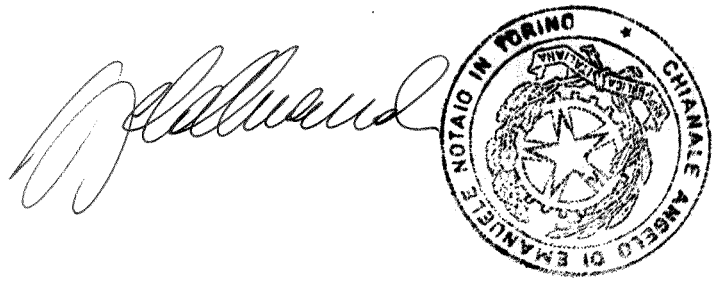
Copia conforme all'originale firmato a sensi di legge rilasciata da me Angelo Chianale notaio in Torino e costituita da pagine quindici, questi gli allegati.
Torino, il diciotto luglio millenovecentonovantasette.